



COMUNE DI CAMINO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE**

Delibera di Consiglio «N» del «Data»

Articolo 1

È costituito il Gruppo Comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Articolo 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso uno o più coordinatori che hanno la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Articolo 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale del VV.FF., del Corpo forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli altri enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 6

Il gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 8

I volontari sono equipaggiati con adeguate attrezzature individuali e di squadra a cura del Comune di Camino che assegnerà al Gruppo idonea sede operativa.

Articolo 9

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro;

al volontario impiegato in attività addestrativa e in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro.

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;

c) copertura assicurativa;

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Delibera di Consiglio «N» del «Data»

d) rimborso delle spese sostenute;
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa ogli interventi.
Il rimborso può essere attribuito in modo forfettario per ciascun volontario, nella misura che sarà stabilita dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione, sulla base del programma di attività, comprensivo del piano finanziario, presentato dal gruppo ed approvato dal Ministero.
Dalla somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del gruppo.

Articolo 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento;

Articolo 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo.
Le infrazioni allo stesso regolamento comportano la sospensione, in via precauzionale, del volontario, da parte del responsabile del gruppo, previa approvazione del provvedimento da parte dell'assemblea.
Ogni eventuale provvedimento di sospensione dovrà essere sempre comunque proceduto da ammonimento verbale.